

P.U. 70-1/2025

Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

nel procedimento n. 70-1 /2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da **UBALDO LAMPREDI e MICHELA ITRI**

-ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Letto il ricorso proposto da Ubaldo Lampredi e Michela Itri in proprio, per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Orbetello (GR) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso l'ingente indebitamento complessivo pari ad € **465.939,62**;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. avv. Alessio Fiacchi;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Alessio Fiacchi, il quale ha verificato la

completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

rilevato che nella specie lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha dato atto che gran parte del patrimonio immobiliare dei ricorrenti è oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 108/2022 R.G.E.I. Trib. Grosseto, nell'ambito della quale vi è già stata aggiudicazione provvisoria del compendio e che dunque il liquidatore dovrà subentrare nella suddetta procedura al fine di acquisire l'attivo all'odierna procedura concorsuale;

rilevato infatti che il rinvio all'art. 150 CC.II., contenuto nell'art. 270 comma 5 CC.II., comporta l'applicabilità anche alla procedura di liquidazione controllata della disciplina di cui all'art. 216 comma 10 CC.II. e che, pertanto, qualora alla data di apertura della liquidazione controllata siano pendenti procedure esecutive (ancorché vi sia già stata aggiudicazione provvisoria del compendio staggito), il liquidatore è legittimato a subentrare al creditore procedente al pari del curatore nell'ambito delle liquidazioni giudiziali, al fine di ripartire il ricavato tra tutti i creditori ammessi al passivo e non solo tra i creditori intervenuti nell'esecuzione immobiliare; in difetto di subentro seguirà necessariamente l'improcedibilità della procedura esecutiva, salvo che non si tratti di esecuzione iniziata dal creditore fondiario, il quale, potrà proseguire l'esecuzione anche in pendenza della liquidazione controllata;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento del ricorrente e della propria famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

ritenuto di nominare liquidatore lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di UBALDO LAMPREDI e MICHELA ITRI;

- 2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Alessio Fiacchi;
- 4) Ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.
- 6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Ubaldo Lampredi e Michela Itri.
- 8) Dispone che il liquidatore:
- **intervenga tempestivamente nella procedura esecutiva immobiliare Trib. Grosseto R.G.E.I. 108/2022 al fine di acquisire l'attivo ricavato dalla vendita del compendio staggito;**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove i debitori svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e al Giudice dell'esecuzione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.

Grosseto, 11.11.2025

Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini